

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

**CAPITOLATO SPECIALE** 

Adeguamento tecnologico delle stazioni di rilevamento pluviometrico tradizionali della rete idrografica regionale consistente nella fornitura in opera di n. 16 stazioni di rilevamento termo-pluviometriche di tipo automatico della rete idrografica regionale e servizi di manutenzione per 24 mesi

# **INDICE**

Parte Tecnica		4	
Art. 1 Oggetto dell'	appalto	4	
		4	
1.2 Apparati, compo	nenti e attività oggetto de	ell'appalto4	
		ttazione 5	
1.3 Installazione dei	nuovi apparati e compone	enti5	
1.4 Servizio di manu	tenzione preventiva	6	
Art. 2 Adeguament	o tecnologico .	6	
		6	
2.2 Sensori		7	
2.3 Sistema trasmiss	sivo LTE	7	
2.4 Sistema di alime	ntazione	8	
Art. 3 Installazione	delle apparecchiature	8	
3.1 Tempi di installa	zione delle apparecchiatui	re8	
3.2 Tempi di esecuzi	one	8	
3.3 Verifica di confo	rmità in corso di fornitura	8	
Art. 4 Servizi richies		8	
4.1 Manutenzione p	reventiva	8	
4.2 Reportistica		9	
5.1 Rendicontazione 5.2 Livello delle pres 5.3 Sistema Informa 5.4 Ulteriori oneri e	e trimestrale stazioni tivo di Manutenzione (SIV obblighi.	10	
Art. 6 Cause di forza		13	
Art. 7 Inadempime	nti e nenalità	13	
	•		
•			
Parte Amministrativa		14	
Art. 8 Fatturazione	e Pagamenti	14	
Art. 9 Garanzia defi	nitiva	14	
Art. 10 Subappalto		15	
Art. 11 Recesso			

Art. 12 Recesso per giusta causa	
Art. 13 Divieto di cessione del contrat	tto e cessione del credito15
Art. 14 Risoluzione per inadempimen	to16
Art. 15 Risoluzione per decadenza de	i requisiti morali 16
Art. 16 Fallimento dell'Appaltatore	
Art. 17 Modifica del contratto durant	e il periodo di efficacia17
Art. 18 Direttore dell'esecuzione del d	contratto e Responsabile del servizio17
Art. 19 Adempimenti a carico dell'Ap	paltatore 17
Art. 20 Obblighi in tema di tracciabilit	tà dei flussi finanziari17
Art. 21 Obblighi derivanti dal rapport	o di lavoro 18
Art. 22 Trattamento dei dati personal	li e consenso18
Art. 23 Responsabilità per infortuni e	danni - Obbligo di manleva 20
Art. 24 Definizione delle controversie	
Allogati al Canitolato	20

#### Parte Tecnica

## Art. 1 Oggetto dell'appalto

#### 1.1 Premessa.

Il presente Capitolato definisce la disciplina contrattuale finalizzata alla sostituzione di 16 stazioni termopluviometriche di tipo meccanico, con altrettante di tipo automatico, presenti sul territorio della regione Veneto

L'area di intervento interessa la fascia prealpina con n. 3 stazioni, la fascia pedemontana con n. 2 stazioni, la fascia litoranea con n. 3 stazioni e la pianura interna con n. 8 stazioni.

Un sintetico riepilogo degli interventi richiesti per ciascuna stazione è riportato nell'Allegato 1 "Quadro sintetico interventi richiesti".

Le stazioni oggetto d'intervento sono state individuate in funzione della rappresentatività del sito e della serie storica ad esse associata.

L'appalto comprende:

- la fornitura con posa in opera di 16 stazioni termo-pluviometriche di tipo automatico, comprensiva di progettazione ai fini autorizzativi;
- la garanzia full risk on site;
- i servizi di manutenzione preventiva.

## 1.2 Apparati, componenti e attività oggetto dell'appalto.

Le nuove stazioni oggetto della fornitura saranno composte da:

- elettronica di gestione (data logger)
- pannello fotovoltaico;
- batteria in tampone per l'alimentazione del data logger;
- modem LTE per la trasmissione dei dati
- sensore di temperatura aria;
- pluviometro con bocca da 1000cmg;
- plinto di fondazione e palo di supporto da 2m;

per 3 delle 16 stazioni: Peschiera del Garda, Zuccarello e Cortellazzo (vedi Allegato 1 "Quadro sintetico interventi richiesti"), sono previste le seguenti modifiche/integrazioni:

- palo da 10 m di tipo abbattibile da un solo operatore e autoportante (per misura vento);
- palo supporto pluviometro;
- sensore umidità;
- sensore vento ultrasonico.

Nella maggior parte dei casi le nuove stazioni saranno realizzate in prossimità dei siti su cui attualmente insistono le stazioni meccaniche, ad eccezione di Crosara (Comune di Marostica - VI), Isola Vicentina, Staro (Comune di Valli del Pasubio - VI) e Peschiera del Garda (VR) per le quali si utilizzerà un nuovo sito.

Per motivi legati all'aspetto sicurezza, il perimetro di ogni singola stazione dovrà essere delimitato con catena in acciaio bianca/rossa sostenuta da pali in legno diam. 10cm con fuori terra di 80cm con annesse tabelle di pericolo e di divieto alternate sui 4 lati.

Inoltre, per due delle sedici stazioni (vedi Allegato 1 "Quadro sintetico interventi richiesti") sono previsti alcuni interventi specifici.

In particolare per la stazione di Isola Vicentina la delimitazione dell'area dovrà essere realizzata con rete metallica, completa di cartelli di pericolo/divieto alternati sui 4 lati, con relativo cancello d'entrata, quest'ultimo da inserire nella esistente recinzione dell'Istituto scolastico ospitante; mentre per l'accesso al sito della stazione di Bovolenta è prevista la realizzazione di un cancello da posizionare, in prossimità della

stazione, lungo la recinzione in rete metallica che delimita l'area di pertinenza dell'impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

## 1.2.1 Garanzia 24 mesi full risk on site e progettazione

Gli oneri derivanti dalle attività contenute nel presente paragrafo sono da intendersi compensati dall'importo dell'appalto.

#### 1.2.1.1 Garanzia 24 mesi full-risk on site

Oltre alle attività legate alla fornitura del materiale e alla realizzazione delle stazioni, l'Appaltatore è tenuto a fornire, per un periodo di 24 mesi, una garanzia full-risk on site su tutta la strumentazione e gli apparati forniti.

La garanzia dovrà comprendere tutte quelle procedure finalizzate a:

- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di una apparecchiatura/componente;
- individuare la/e causa/e che hanno determinato il guasto;
- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento, utilizzando se del caso, componenti di ricambio;
- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura. Il numero di interventi richiedibili da ARPAV è illimitato.

I tempi di intervento e di risoluzione dei guasti sono di 72 ore successive alla segnalazione.


## 1.2.1 2 Progettazione

L'Appaltatore dovrà altresì farsi carico della predisposizione ed inoltro agli Enti preposti, in nome e per conto di ARPAV, di tutta la documentazione finalizzata all'ottenimento, ove richiesto, delle necessarie autorizzazioni edilizie (vedi Allegato 1 "Quadro sintetico interventi richiesti").


## 1.3 Installazione dei nuovi apparati e componenti

Per l'installazione delle nuove stazioni dovranno essere predisposti basamenti in cls idonei al tipo di struttura da sostenere, le cui caratteristiche di massima sono indicate negli schemi seguenti. Per ciascun basamento è previsto un pozzetto di ispezione 30x30x30 cm collegato al centro della base del palo con idoneo cavidotto, per un eventuale futuro collegamento del sistema di alimentazione della stazione alla rete elettrica o, come nel caso del palo da 10 m, al palo del pluviometro.

Schema tipo plinto e pozzetto valido sia per stazione con palo h 2 m che per palo di sostegno del solo pluviometro



## Schema tipo plinto e pozzetti per stazione con palo h 10m



Non sono ammesse strutture di supporto per le centraline, che prevedano la realizzazione di controventature finalizzate alla stabilità delle strutture stesse (es. per pali da 10 m).

# 1.4 Servizio di manutenzione preventiva

Sarà compito dell'Appaltatore provvedere, all'erogazione di un servizio di manutenzione preventiva di tutte le parti elettriche, elettroniche e strutturali che compongono le 16 stazioni oggetto dell'appalto. Il servizio di manutenzione avrà una durata di 24 mesi.

## Art. 2 Adeguamento tecnologico

# 2.1 Data Logger

Il nuovo data logger dovrà:

- presentare buone caratteristiche di robustezza, bassi consumi e facilità di gestione;
- disporre di un sistema di gestione programmabile e configurabile che consenta all'utilizzatore di apportare eventuali modifiche o implementazioni al sistema;
- disporre di un numero sufficiente di ingressi analogici/digitali per il collegamento di almeno un sensore di temperatura e umidità dell'aria, un pluviometro, un sensore di velocità e di direzione del vento, un sensore di radiazione solare e un sensore di bagnatura fogliare;
- disporre di un congruo numero (minimo 3) di porte di comunicazione (RS 232 e/o RS 485).

Tutto il software installato dovrà essere di tipo open source o liberamente programmabile con licenza d'uso perpetua; copia del software dovrà essere fornita all'ARPAV per futuri interventi di ripristino della strumentazione nella stazione.

Il data logger dovrà essere fornito completo dei manuali tecnici e operativi in lingua italiana, su supporto cartaceo e digitale.

L'intera stazione meteorologica dovrà essere caratterizzata da consumi energetici ridotti, tali da permettere, con interrogazioni ogni 10', un'autonomia di funzionamento, senza ricarica delle batterie, di almeno 10 gg.

A corredo del data logger dovrà essere fornito il contenitore da esterno dove alloggiare l'elettronica di gestione, il sistema trasmissivo (LTE), il regolatore di carica e le batterie in tampone.

## 2.2 Sensori

# 2.2.1 Pioggia

Tutte le stazioni oggetto di aggiornamento saranno provviste di un pluviometro conforme alle linee guida W.M.O. con bocca di captazione di 1000 cmg e dispositivo di riscaldamento.

Il sistema di misura elettromeccanico sarà costituito da una bascula oscillante e uscita a contatto che dovrà essere acquisita dall'elettronica di gestione senza alcun condizionamento.

La bocca di captazione dovrà essere posta ad almeno 2 m dal suolo.

Inoltre per tre stazioni: Fener, Contea e Botti Barbarighe (vedi Allegato 1 "Quadro sintetico interventi richiesti"), si dovranno predisporre due uscite dal contatto reed del pluviometro, isolate galvanicamente al fine di evitare interferenze fra le due linee.

#### 2.2.2 Temperatura aria

Tutte le stazioni oggetto di aggiornamento saranno dotate di sensore di temperatura aria con trasduttore Pt100, dotato di opportuno schermo di protezione a ventilazione naturale realizzato con materiali isolanti (non metallici) di colore bianco non verniciato ad elevata stabilità nel tempo.

Il sensore sarà posizionato a 2 m dal suolo, sostenuto da apposito braccetto ancorato al palo della centralina.

## 2.2.3 Umidità relativa

Su tre delle sedici stazioni è prevista (vedi Allegato 1 "Quadro sintetico interventi richiesti") l'installazione di un igrometro con trasduttore polimerico capacitivo, dotato di opportuno schermo di protezione, non combinato con il sensore di temperatura.

Il sensore sarà posizionato a 2 m dal suolo, sostenuto da apposito braccetto ancorato al palo della centralina.

#### 2.2.4 Vento

Su tre delle sedici stazioni (vedi Allegato 1 "Quadro sintetico interventi richiesti"), dotate di palo da 10 m, è prevista l'installazione di sensore ultrasonico per la misura dell'intensità e direzione del vento, provvisto di dispositivo di riscaldamento.

Il sensore verrà collocato ad una altezza di dieci metri dal suolo.

# 2.3 Sistema trasmissivo LTE

Trasmissione dati tramite ftp messo a disposizione da ARPAV in formato XML, come meglio specificato nell'Allegato 2 "Tracciato XML ARPAV".

Dovrà essere presente un sistema di sincronizzazione dell'ora almeno una volta al giorno.

## 2.4 Sistema di alimentazione

Il sistema di alimentazione richiesto sarà costituito da un pannello fotovoltaico di potenza massima di 50 W e batteria in tampone con capacità adeguata a garantire il funzionamento della stazione per un periodo di 10 gg. senza ricarica.

Le specifiche tecniche dei materiale che andranno a comporre le nuove stazioni sono riportate nell'Allegato 3 "Specifiche tecniche apparati e sensori"

## Art. 3 Installazione delle apparecchiature

## 3.1 Tempi di installazione delle apparecchiature

Gli interventi dovranno essere effettuati secondo il cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore entro 7 giorni dalla stipula del contratto con il coordinamento del RUP.

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività di installazione "a regola d'arte", verificare e garantire l'integrità delle apparecchiature durante il trasporto, l'installazione e la messa in esercizio.

Si procederà quindi ai test di trasmissione dati con la centrale ubicata presso il CFD di Marghera; il DEC verificherà in collaborazione con le strutture competenti ARPAV in contraddittorio con l'Appaltatore, il funzionamento di tutte le apparecchiature e la qualità dei dati trasmessi.

## 3.2 Tempi di esecuzione

Il tempo utile per dare ultimate le prestazioni relative alla fornitura in opera, installazione e prove di funzionamento e avvio degli apparati di comunicazione, è di giorni 180, naturali, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura, che sarà redatto in contraddittorio entro 10 giorni dalla stipula del contratto.

## 3.3 Verifica di conformità in corso di fornitura

La verifica di conformità in corso di fornitura prevede una verifica in fabbrica, dei materiali da porre in opera, entro 60gg dalla data del verbale di consegna della fornitura da parte del RUP e l'invio quindicinale di un dettagliato aggiornamento sull'avanzamento delle forniture e dei servizi

Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, verrà redatto il certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

#### Art. 4 Servizi richiesti

## 4.1 Manutenzione preventiva

Le attività di manutenzione preventiva hanno lo scopo di:

- assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature e la correttezza delle funzioni da esse svolte;
- garantire la potenzialità nominale e il buono stato di conservazione di sistemi, strumenti e attrezzature;
- ridurre gli intervalli di fermata;
- integrarsi con le funzioni di ARPAV in modo da fornire un adeguato supporto alla garanzia di corretto funzionamento.

Il piano annuale di manutenzione dovrà comprendere tutte le singole operazioni preventive che si intendono effettuare sulle strumentazioni e apparecchiature: in particolare dovranno essere previsti controlli e verifiche strumentali da cui si evincano, per ogni sensore, gli interventi da eseguirsi in campo o in laboratorio, il calendario degli stessi, i punti di verifica e gli estremi di riferimento delle apparecchiature utilizzate per i controlli.

Nel corso degli interventi di manutenzione preventiva, che dovranno avere cadenza semestrale, saranno ricompresi almeno i seguenti controlli e sostituzioni minimi:

- <u>sistema di alimentazione</u>: pulizia e controllo dei valori di tensione dei pannelli solari, controllo dello stato di carica delle batterie, con eventuale sostituzione, in caso se ne preveda una diminuzione di efficienza prima della successiva visita di manutenzione programmata;
- <u>sensori</u>: pulizia degli schermi di protezione per termometro e igrometro, imbuto e filtro del pluviometro, pulizia dei contatti elettrici soggetti all'azione degli agenti atmosferici, verifica della taratura dei sensori entro le tolleranze previste con ricalibrazione/sostituzione di quelli fuori tolleranza.

#### 4.1.1 Verifiche e tarature

- Temperatura aria: a cadenza semestrale il sensore deve essere controllato in situ con strumento campione di riferimento e annualmente sostituito con analogo strumento corredato di certificato di taratura ottenuto in laboratorio con strumento campione il cui certificato di taratura, rilasciato da centro LAT sia in corso di validità.
- *Umidità relativa*: in occasione della manutenzione programmata si provvederà alla sostituzione annuale del sensore (o del solo trasduttore) la cui data di produzione non sia antecedente i 12 mesi.
- Vento: annualmente si dovrà controllare in situ con strumento di riferimento il corretto funzionamento dell'anemometro ultrasonico. Lo strumento di riferimento dovrà essere posto ad una distanza adeguata per poter considerare la comparazione accettabile.
- *Pioggia*: la verifica annuale in situ del pluviometro consiste nel versare una quantità nota di acqua in un tempo definito e nel rilievo del numero di basculamenti registrati dalla stazione tenendo conto anche del volume residuo rimasto nella bascula a fine prova. Dovranno essere eseguite almeno tre prove versando un volume di 200 cc con una intensità di 10 mm/h e altre tre prove versando un volume di 1000 cc con una intensità di 50 mm/h.

Per i sensori di cui sopra, qualora lo scostamento risultasse superiore alla tolleranza ammessa, di cui alla tabella sotto riportata, si dovrà ricorrere alla loro sostituzione con strumenti analoghi corredati di certificato di taratura.

Tutte le attività di manutenzione preventiva dovranno essere svolte secondo un piano esecutivo annuale di manutenzione che identifichi in modo quantitativo e qualitativo i servizi che verranno erogati.

# Tabella riepilogativa tolleranze ammesse

Temperatura aria ± 0,4 °C	Precipitazione atm. ± 4%	Umidità relativa ± 3%
Direzione vento ± 3°	Velocità vento ± 0,5 m/s	

Nelle attività di manutenzione preventiva è prevista anche l'esecuzione di specifiche tarature qualora il personale ARPAV ne ravvisi la necessità, per evidenti anomalie riscontrate durante le operazioni di validazione dei dati.

Il servizio di manutenzione preventiva avrà una durata di 24 mesi

## 4.2 Reportistica

Ogni report relativo a interventi di manutenzione preventiva o interventi ricompresi nella garanzia full-risk on site, dovrà contenere le seguenti informazioni:

#### 4.2.1 Manutenzione preventiva

- data e ora di inizio intervento;
- tipologia dell'apparecchiatura su cui si è intervenuti;
- descrizione dell'intervento tecnico eseguito;
- parti di ricambio eventualmente utilizzate;
- nome e cognome del tecnico che ha effettuato l'intervento;
- documentazione fotografica acquisita prima e dopo l'intervento (nel caso vi siano modificazioni sostanziali agli strumenti o alle condizioni al contorno del sito);
- annotazione dei valori acquisiti dai sensori collegati alla stazione e dei valori acquisiti dagli strumenti di riferimento certificati con riferibilità ACCREDIA o equivalente;
- annotazione delle matricole dei sensori installati e matricola dei sensori campione e data di scadenza della certificazione con riferibilità ACCREDIA o equivalente;

La strumentazione/apparato eventualmente sostituita dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- essere correntemente in produzione al momento della sostituzione;
- rispondere ai requisiti delle norme tecniche vigenti;
- avere almeno le stesse caratteristiche tecnico/funzionali della strumentazione oggetto della sostituzione.

Al termine di ogni intervento di manutenzione preventiva l'Appaltatore dovrà redigere il corrispondente rapporto di lavoro, inserendo i relativi dati nel sistema informativo di manutenzione (SIM) denominato ALFEO

#### 4.2.2 Garanzia full-risk on site

- data e ora di apertura della richiesta di intervento;
- data e ora di inizio intervento;
- tipologia dell'apparecchiatura su cui si è intervenuti;
- descrizione dell'intervento tecnico eseguito;
- parti di ricambio eventualmente utilizzate;
- nome e cognome del tecnico che ha effettuato l'intervento;
- annotazione delle matricole dei sensori installati.

La strumentazione/apparato eventualmente sostituita dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- essere correntemente in produzione al momento della sostituzione;
- rispondere ai requisiti delle norme tecniche vigenti;
- avere almeno le stesse caratteristiche tecnico/funzionali della strumentazione oggetto della sostituzione.

Al termine di ogni intervento rientrante nella garanzia full risk on site, l'Appaltatore dovrà redigere il corrispondente rapporto di lavoro, inserendo i relativi dati nel sistema informativo di manutenzione (SIM) denominato ALFEO.

# 5 Obblighi dell'Appaltatore in ordine all'esecuzione dell'appalto

#### 5.1 Rendicontazione trimestrale

Trimestralmente l'Appaltatore dovrà presentare una rendicontazione dell'attività svolta nel trimestre, mediante prospetti riepilogativi elaborati in accordo con il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC). La rendicontazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- numero di interventi di manutenzione preventiva effettuati nel trimestre ed eventuali scostamenti dalle tempistiche definite dal programma annuale, con indicazione delle apparecchiature/apparati interessati dalla manutenzione;
- numero di interventi ricadenti nella garanzia full-risk, tempistiche di risoluzione del guasto, apparecchiature/strumenti interessati;

- numero di interventi in garanzia ancora aperti a fine trimestre con indicazione delle motivazioni che hanno ritardato la chiusura degli stessi;
- numero di interventi di verifiche funzionali, tarature ACCREDIA o equivalenti con individuazione delle apparecchiature interessate;
- numero e dettaglio della strumentazione sostitutiva inserita in rete nel trimestre e la data di sostituzione.

## 5.2 Livello delle prestazioni

Le prestazioni verranno valutate secondo il parametro rendimento "R" definito dalla formula:

R(%)= numero dati validati da ARPAV /numero dati teorici x 100 arrotondato all'intero.

Si precisa che a denominatore della formula non vanno esclusi, per alcun motivo, dati teorici.

La validazione viene effettuata da personale incaricato da ARPAV.

I singoli dati saranno considerati validi solo se provenienti da apparecchiature regolarmente funzionanti. Potranno costituire motivo di invalidazione andamenti anomali nel tempo anche su elaborazioni di breve periodo (es. spike, valori costanti, ecc.).

Le rese sono da intendersi obbligo di risultato per l'Appaltatore e sono indipendenti dalla gestione dei ticket di intervento da parte di ARPAV.

L'Appaltatore si obbliga a garantire i rendimenti di seguito indicati:

1. su base mensile, una percentuale di dati validi acquisiti non inferiore all'85% (ottantacinque per cento), per ogni singolo strumento;

Per il calcolo della resa mensile per strumento e per la determinazione di eventuali mancanze di dati, si prende come riferimento il dato relativo alla batteria della stazione;

2. su base annuale, una percentuale di dati validi acquisiti non inferiore al 95% (novantacinque per cento), per ogni singolo strumento.

## 5.3 Sistema Informativo di Manutenzione (SIM)

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà utilizzare il sistema informativo ALFEO messo a disposizione dalla stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese per tutta la durata del contratto a mettere a disposizione un server cloud su cui installerà il SW ALFEO messo a disposizione dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento della piattaforma cloud e del SW ALFEO h 24x365 e dovrà utilizzare questa piattaforma per la gestione del ticketing degli interventi, dell'inventario, della documentazione di stazione (monografie, certificati, manuali, ecc.) e la reportistica delle attività svolte. Al termine del contratto l'Appaltatore dovrà riconsegnare alla stazione appaltante l'intero archivio generato durante il periodo di utilizzo del SW ALFEO.

# 5.4 Ulteriori oneri e obblighi.

L'Appaltatore dovrà assumere i seguenti oneri e obblighi generali, che si intendono comunque compensati dall'importo contrattuale:

- avere disponibile un laboratorio interno attrezzato per la riparazione e la calibrazione di tutta la strumentazione prevista nella fornitura;
- rendere disponibili per l'esecuzione del servizio di manutenzione almeno un tecnico coordinatore e un tecnico esperto nella manutenzione di reti meteorologiche;
- garantire al personale ARPAV la possibilità di assistere alle operazioni di manutenzione;
- garantire dal lunedì al venerdì la disponibilità di un tecnico addetto al coordinamento operativo delle attività oggetto del servizio di manutenzione nell'orario compreso tra le 8:00 e le 18:00, con esclusione delle festività nazionali e locali.

## 5.5 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti sia dell'ARPAV sia di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro stabilite dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.

In particolare, oltre all'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni contenute nelle norme tecniche e di legge in materia di salute, prevenzione e sicurezza sul lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui i servizi vengono svolti.

L'Appaltatore risponde per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo a riguardo sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e onere.

Nello svolgimento delle prestazioni dovrà essere posta la normale cura e diligenza e dal verbale di consegna della fornitura si terrà l'Appaltatore responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso o del suo personale.

L'Agenzia e l'Appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Il personale ARPAV effettuerà esclusivamente attività di supervisione sulle attività dell'Appaltatore, e non vi saranno altre ditte appaltatrici che effettueranno attività per la durata dell'appalto; è stato comunque redatto il DUVRI (vedi Allegato 4 - DUVRI) in quanto in alcuni siti le stazioni saranno installate in aree di proprietà dei Consorzi di Bonifica e pertanto vengono regolamentate eventuali interferenze.

L'Appaltatore dovrà specificare i costi relativi alla sicurezza delle forniture con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, conformemente alla normativa vigente già inclusi nell'importo stimato dell'intervento.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza, l'Agenzia ha facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, e in caso di inadempienza, di riservarsi l'adozione di ogni azione a tutela del pubblico interesse e dei propri dipendenti.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna della fornitura, dovrà presentare all'Agenzia, il piano operativo di sicurezza (POS); le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il POS dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'individuazione dei rischi specifici connessi con le attività oggetto dell'appalto;
- 2) modalità operative di prevenzione di incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzioni, procedure, ecc.);
- 3) mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione del servizio e relative schede tecniche e/o di sicurezza;
- 4) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del servizio da eseguire;
- 5) dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- 6) organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Appaltatore, altre figure responsabili e relativi compiti;
- 7) il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare nelle rispettive lavorazioni e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso di esecuzione nei predetti nominativi;
- 8) formazione in materia di salute e sicurezza per quanto applicabile ai rischi specifici derivanti dalle attività oggetto del presente appalto.

L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni della documentazione qualora nel periodo di vigenza contrattuale ne ravvedesse la necessità.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale occupato dall'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## Art. 6 Cause di forza maggiore

Qualora il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti contrattuali non sia possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione contrattuale dell'Agenzia, mettendo a disposizione dell'ARPAV tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'adempimento contrattuale per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

## Art. 7 Inadempimenti e penalità

## 7.1 Inadempimenti

Le penali per ritardato adempimento nella realizzazione delle stazioni, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto al relativo importo del contratto, vengono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale sino al decimo giorno di inadempimento oltre il quale ARPAV procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.

#### 7.2 Penalità

Di seguito si riportano le penali per:

- a) mancata consegna del piano esecutivo annuale di manutenzione preventiva di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato: in caso di mancata consegna entro 60 giorni solari dalla data di ultimazione delle prestazioni relative alle forniture in opera, installazione e prove di funzionamento, 200,00 Euro forfettari;
- b) ritardo nell'esecuzione degli interventi coperti da garanzia full risk on site: la mancata conclusione di un intervento entro 72 ore dalla richiesta ARPAV, comporterà l'applicazione di una penale pari a 150,00 Euro, la medesima penale verrà irrogata per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo alle 72 ore;
- c) mancanza di dati per strumento: in caso di archivi giornalieri mancanti o incompleti, a causa di dati non validi, per più di 60 ore consecutive, verrà applicata una penale pari a 150,00 Euro per strumento e per ogni periodo di 24 ore successivo alle 60 ore; per i dati di pioggia e temperatura la penale, fermi restando i termini di applicazione, viene aumentata a 250,00 Euro;
- d) mancata resa mensile: in caso di non raggiungimento dell'obiettivo di rendimento mensile (90%) per singolo strumento sarà applicata una penale di importo pari a 300,00 Euro;
- e) mancata resa annuale: in caso di non raggiungimento dell'obiettivo di rendimento annuale (95%) per singolo strumento sarà applicata una penale di 500,00 Euro;
- f) mancato aggiornamento del SIM: il mancato aggiornamento del SIM, a conclusione degli interventi in garanzia e di manutenzione preventiva, nei tempi stabiliti (24h) comporterà l'applicazione di una penale pari a 75,00 Euro per ciascun intervento.

In ogni caso l'importo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del del D. Lgs. n. 50/2016. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP. L' Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora ARPAV ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, ARPAV provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte.

#### **Parte Amministrativa**

## Art. 8 Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti, come di seguito dettagliato:

- a) con riferimento alle attività di progettazione, fornitura, installazione delle stazioni e garanzia full-risk:
  - 40% del valore contrattuale della fornitura a seguito della verifica in fabbrica, dei materiali da porre in opera;
  - o 55% del valore contrattuale della fornitura a seguito della sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni e inizio del servizio di manutenzione;
  - o 5% del valore contrattuale della fornitura a seguito della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, al termine dei 24 mesi di manutenzione preventiva;

b) con riferimento al servizio di manutenzione preventiva, l'Appaltatore effettuerà la rendicontazione dell'attività svolta secondo quanto indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato, con fatture trimestrali il cui importo sarà determinato moltiplicando il costo unitario di intervento per il numero di stazioni per le quali effettivamente sia stato erogato il servizio di manutenzione preventiva, previa attestazione di regolare esecuzione da parte dei tecnici preposti ARPAV.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, ARPAV procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 ARPAV procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008. La fattura dovrà essere intestata ad ARPAV - Via Ospedale Civile n. 24 - 35121 PADOVA ed essere inviata esclusivamente al Sistema d'Interscambio, utilizzando il codice univoco UF67GD e riportare il codice identificativo gara (CIG) e il conto corrente bancario dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sul quale verrà bonificato il pagamento. ARPAV è soggetta allo "split payment".

# Art. 9 Garanzia definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a norma dell'articolo 103 co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, salve le riduzioni previste dall'articolo 93, co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di trattativa. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. ARPAV ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al contratto. La garanzia definitiva verrà svincolata per l'80% a seguito della sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni e inizio del servizio di manutenzione e per il 20% al temine del periodo di manutenzione. Per quanto non espressamente previsto

nel presente articolo, si rimanda alle altre disposizioni del richiamato articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## Art. 10 Subappalto

Il subappalto, se previsto dall'operatore economico in sede di offerta, è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Non costituiscono subappalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPAV, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPAV. L'Appaltatore comunica ad ARPAV, durante l'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. ARPAV corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 11 Recesso

ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPAV. In caso di recesso di ARPAV, ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

# Art. 12 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti ARPAV, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### Art. 13 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dallo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### Art. 14 Risoluzione per inadempimento

ARPAV si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso ARPAV ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli: garanzia definitiva (art. 9); subappalto (art. 10); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 13); adempimenti a carico dell'Appaltatore (art. 19); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 21); responsabilità per infortuni e danni obbligo di manleva (art. 23).

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad ARPAV tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## Art. 15 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

ARPAV procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, ARPAV potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARPAV può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### Art. 16 Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, co. 17 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

# Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e, qualora ne ricorrano le condizioni, ARPAV si riserva la facoltà di ordinare servizi o forniture supplementari o apportare varianti al contratto, nei limiti di legge. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV..

## Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

ARPAV nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto svolgerà tutte le funzioni a esso attribuite dal Decreto 7 marzo 2018 n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Appaltatore, a sua volta, indicherà un responsabile che interagirà con ARPAV, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

## Art. 19 Adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARPAV, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad ARPAV entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di ARPAV.

## Art. 20 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.

ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### Art. 21 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

## Art. 22 Trattamento dei dati personali e consenso

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara.

ARPAV tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del

contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti da ARPAV potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.

L'Appaltatore prende atto e acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico e il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di ARPAV. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2015), potranno essere utilizzati da ARPAV, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto e acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di ARPAV, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel capitolato speciale, unitamente ai suoi allegati.

In ragione dell'oggetto del contratto l'Appaltatore è chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, pertanto sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art.5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Appaltatore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

L'Appaltatore prende atto che l'Agenzia potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi, dalla stessa autorizzati, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel capitolato speciale. In tal caso l'Agenzia potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

# Art. 23 Responsabilità per infortuni e danni - obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto di ARPAV e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

#### Art. 24 Definizione delle controversie

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova.

## Allegati al Capitolato:

Allegato 1 - Quadro sintetico interventi richiesti;

Allegato 2 - Tracciato XML ARPAV

Allegato 3 - Specifiche tecniche apparati e sensori

Allegato 4 - DUVRI